



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 528
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 9 novembre 2011

INDICE**Commissioni permanenti**5^a - Bilancio:*Plenaria (notturna)* Pag. 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud: CN-Io Sud-FS; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 9 novembre 2011

Plenaria**617^a Seduta (notturna)**

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gentile.

La seduta inizia alle ore 21,15.

IN SEDE REFERENTE

(2969) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(2968) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che sono stati presentati, complessivamente, solo una decina di sub-emendamenti alle proposte emendative del Governo. Dopo aver dichiarato l'ammissibilità delle proposte emendative dell'Esecutivo, avverte quindi che, come convenuto, si procederà, nel corso della seduta notturna, alla illustrazione e allo svolgimento della discussione generale sugli emendamenti e sub-emendamenti. Ritene altresì che l'iter d'esame dei disegni di legge in titolo si possa

concludere, con la votazione delle proposte emendative, nel corso della mattinata di domani.

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra l'emendamento 4.0.1000, il quale, predisposto anche in conformità agli accordi assunti con le autonomie locali, interviene sul patto di stabilità interno. Si sofferma dapprima sul contenuto dell'articolo 4-*bis*, il quale, fra l'altro, al fine di consentire la determinazione delle percentuali che le Regioni e gli enti locali dovranno applicare per individuare il proprio obiettivo 2012, ripartisce, fra le Regioni, le province e i comuni, l'importo di 1.800 milioni di euro relativo alla cosiddetta «Robin Tax» e l'importo di 200 milioni previsto come premialità per gli enti virtuosi. L'articolo 4-*ter* interviene più nel dettaglio sul patto di stabilità interno degli enti locali, stabilendo, al comma 2, le percentuali che tali soggetti applicano alle spese medie correnti registrate nel triennio 2006-2008. Riferisce infine sull'articolo 4-*quater*, il quale reca norme relative al Patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il senatore MORANDO (*PD*) osserva preliminarmente come il breve lasso di tempo intercorso fra la presentazione delle proposte del Governo e la ripresa dei lavori della Commissione non abbiano consentito di approfondire pienamente tutte le tematiche oggetto del complesso intervento emendativo. Per tale ragione si riserva, in seguito ad una più attenta analisi del testo, di prendere nuovamente la parola per ulteriori precisazioni nel prosieguo dei lavori. Ad una prima lettura, comunque, ritiene apprezzabile parte del contenuto dell'emendamento 4.2000, il quale interviene su alcune questioni indispensabili per l'adempimento degli obblighi imposti all'Italia a livello comunitario. Un giudizio positivo esprime in particolare sulle disposizioni in materia di dismissioni dei beni immobili pubblici. Dopo aver svolto ampie considerazioni sull'importanza di destinare le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione del patrimonio pubblico alla riduzione del volume globale del debito si sofferma sulle norme relative alle dismissioni dei terreni agricoli. Al riguardo invita a valutare l'opportunità di estendere tali disposizioni anche ai terreni agricoli di proprietà di società a capitale interamente pubblico.

Di particolare interesse è poi, a suo parere, la norma (articolo 4-*septies*) concernente la riforma degli ordini professionali e la generale previsione di società fra professionisti. L'esigenza di intervenire su tale materia è avvertita ampiamente nel mondo dell'imprenditoria: la rigidità del sistema vigente ha indotto, infatti, negli ultimi anni, soprattutto le imprese italiane con una maggiore proiezione all'estero, ad avvalersi delle prestazioni di professionisti stranieri.

Dopo aver sottolineato il rilievo della disposizione concernente la disciplina dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni, si sofferma ampiamente sul contenuto del nuovo articolo 4-*quinquiesdecies*, relativo al finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione. Al riguardo si domanda per quale ragione l'ambito applicativo di tali misure

sia stato circoscritto unicamente alla realizzazione di infrastrutture autostradali e non esteso ad ogni altra forma di opera infrastrutturale.

Sulle norme richiamate ritiene che, laddove si dovesse procedere alla votazione per parti separate, i senatori del gruppo del Partito Democratico si esprimeranno favorevolmente.

L'intervento emendativo del Governo non è tuttavia esente da critiche soprattutto per ciò che esso non prevede. La mancanza di puntuali interventi su questioni di rilievo per il rilancio economico del paese deve attribuirsi al fatto che tali emendamenti sono stati predisposti da un esecutivo ormai nei fatti dimissionario.

In merito lamenta l'assenza di più coerenti misure in materia fiscale. Sia al fine di favorire la crescita economica del paese sia al fine di risanare le finanze statali sarebbe stato necessario intervenire sui patrimoni e sui consumi, invece che sul lavoro e sulle imprese. Dopo aver svolto considerazioni sui limiti in termini di mancata modernizzazione del sistema, da attribuirsi alle scelte politiche perseguite negli ultimi anni dagli esecutivi di centro-destra, si sofferma sull'esigenza di procedere quanto prima alla revisione integrale della spesa. Insufficienti sono poi le norme in materia previdenziale, a ben vedere la necessità di far fronte al fenomeno del cosiddetto «pensionismo» della spesa sociale è condizione essenziale non solo per la stabilizzazione del sistema, ma anche per favorire la partecipazione delle donne alla forza lavoro.

Conclude sottolineando come sarebbe stato opportuno introdurre un sistema assicurativo privato obbligatorio anche per far fronte ai danni diretti subiti dai cittadini e dalle imprese in seguito a calamità naturali. Ciò consentirebbe di destinare le risorse che periodicamente lo Stato deve impiegare per il risanamento delle aree colpite dai fenomeni calamitosi, alla realizzazione di programmi di prevenzione.

Il senatore Nicola ROSSI (*Misto*) rileva che sarebbe ingeneroso non riconoscere alcuni aspetti positivi contenuti nelle proposte del Governo, come il piano di dismissione degli immobili pubblici, le misure sul contenimento del debito degli enti locali e la soppressione dei riferimenti normativi alle tariffe professionali.

Sollewa, peraltro, alcune perplessità sul tema dei ritardati pagamenti delle amministrazioni pubbliche, evidenziando una potenziale distorsione applicativa, derivante dal combinato disposto della norma e della relazione tecnica, relativamente alla certificazione della liquidità ed esigibilità dei crediti.

Per quanto riguarda poi la dismissione del patrimonio immobiliare, sottolinea che essa risulta imperniata su operazioni di *lease back* che risultano convenienti con rendimenti dei titoli di Stato elevati, mentre potrebbero non esserlo, qualora, come auspicabile, tali rendimenti dovessero in futuro diminuire.

Constata quindi che l'insieme delle proposte emendative del Governo sembra rispondere soprattutto alla seconda parte della lettera inviata lo scorso 26 ottobre all'Unione europea, ossia quella relativa alle misure

per lo sviluppo, mentre non sono previste misure finalizzate alla stabilizzazione dei conti pubblici, come dimostrato dall'assenza di una revisione del sistema pensionistico.

In conclusione, rileva che il vizio di origine degli emendamenti del Governo consiste nel fatto di rispecchiare la congiuntura del mese scorso, mentre oggi risulta evidente un problema di mancanza di solvibilità, che pone il Paese nella condizione di dover evitare, nei prossimi quindici giorni, di chiedere assistenza finanziaria al Fondo Monetario Internazionale.

Il senatore LUSI (*PD*) chiede chiarimenti sulla portata normativa dell'emendamento 4.2000, laddove, al comma 6, ultimo periodo, dell'articolo 4-*noviesdecies* sopprime un inciso contenuto nell'articolo 26 della manovra di luglio, riguardante i contratti aziendali, ponendo un problema di coordinamento con l'articolo 8 della manovra finanziaria di agosto.

Sempre in relazione all'emendamento 4.2000, domanda poi delucidazioni sulla *ratio* dell'articolo 4-*septies*, comma 6, ove si prevede che la partecipazione ad una società tra professionisti sia incompatibile con la partecipazione ad altra società; altresì, chiede se l'operatività delle società tra professionisti sia subordinata all'entrata in vigore del regolamento interministeriale previsto dal comma 10 del medesimo articolo 4-*septies*.

La senatrice GHEDINI (*PD*) reputa opportuno chiarire la portata normativa dell'emendamento 4.2000, relativamente al comma 5 dell'articolo 4-*terdecies*, precisando se ricollocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione sia limitato ai soli dipendenti che abbiano maturato 40 anni di anzianità contributiva, come parrebbe evincersi dalla relazione tecnica, ovvero a tutti i dipendenti in soprannumero.

Il senatore LEGNINI (*PD*) domanda se l'articolo 4-*duodecies*, comma 1, lettera d), dell'emendamento 4.2000, comporti la soppressione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La senatrice ADAMO (*PD*) si sofferma sull'emendamento 4.0.1000 che, all'articolo 4-*ter*, comma 14, prevede una deroga al patto di stabilità interno per quanto concerne le spese sostenute dal Comune di Parma per la realizzazione della scuola per l'Europa, mentre, al comma 22, dispone una procedura specifica per la città di Roma.

A tale riguardo, ritiene che sarebbe doveroso prevedere misure di deroga al patto di stabilità interno anche con riferimento alle spese connesse alla preparazione dell'Expo 2015 di Milano, trattandosi di un evento particolarmente importante per lo sviluppo di un'area strategica per l'intero Paese.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

IL PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 22,20.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2968

3.1000

IL RELATORE

All'elenco 1 di cui all'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'elenco delle riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili delle missioni e dei programmi del Ministero dell'economia e delle finanze come da tabella allegata relativa al Ministero medesimo.

b) sostituire l'elenco delle riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili delle missioni e dei programmi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come da tabella allegata relativa al Ministero medesimo;

c) alla riga «Totale» in corrispondenza della voce «Riduzioni» sostituire gli importi per gli anni 2012, 2013 e 2014 con i seguenti:

2012: 9.606.088;

2013: 4.401.811;

2014: 4.259.348.

Conseguentemente, all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 9 con il seguente: «9. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "a decorrere dall'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2005 al 2011" e, alla fine, sono aggiunte le seguenti: "e a decorrere dal 2012 la somma di un milione di euro"»;

b) al comma 27, sostituire la parola «57» con la seguente: «57-ter»;

c) dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:

«57-bis. Al comma 3 dell'articolo 53, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "legge 23 dicembre 1996, n. 662" sono aggiunte le seguenti: "il cui onere non potrà essere superiore a 321,6 milioni di euro per l'anno 2012, 351,6 milioni di euro per l'anno 2013 e 291,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014".

57-ter. Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 3 allegato alla presente legge sono ri-

dotte per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per gli importi ivi indicati».

d) al comma 88, apportare le seguenti modifiche:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «da 80 a 87» con le seguenti: «da 74 a 76 e da 79 a 87»;

2) aggiungere dopo l'ultimo periodo le seguenti parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Elenco 3 (articolo 4, comma 57-ter)

Norme	2012	2013	2014
Articolo 13, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102			38.690.000
Decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61	13.067.259	33.167.952	
Articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471	40.103.116	33.167.952	40.103.116
Articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35	1.500.000	827.067	1.200.000
Articolo 5 della decreto-legge 20 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326	8.000.000	6.616.534	8.000.000
Articolo 29, comma 1, della decreto-legge 20 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326	1.000.000		2.000.000

Conseguentemente, alla tabella C, apportare le seguenti modificazioni (tra parentesi, gli importi da sostituire):

2012 2013 2014

(in migliaia di euro)

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino

MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITO-
RIO E DEL MARE

LEGGE N. 979 DEL 1982: DISPOSI-
ZIONI PER LA DIFESA DEL MARE

(1.10 – CAPP. 1644, 1646)	21.700	21.700	5.612
	(16.971)	(21.168)	(5.572)

DECRETO-LEGGE N. 2 DEL 1993:
CONVERTITO, CON MODIFICA-
ZIONI, DALLA LEGGE n. 59 DEL
1993: MODIFICHE E INTEGRA-
ZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO
1992 N. 150, IN MATERIA DI COM-
MERCIO DETENZIONE DI ESEM-
PLARI DI FAUNA E FLORA MI-
NACCIATI DI ESTINZIONE

(1.10 – CAPP. 1388, 1389)	187	155	155
	(154)	(150)	(105)

LEGGE N. 549 DEL 1995: MISURE DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLA FI-
NANZA PUBBLICA

- ART. 1 COMMA 43: CONTRI-
BUTI AD ENTI, ISTITUTI, AS-
SOCIAZIONI, FONDAZIONI ED
ALTRI ORGANISMI E LEGGE
FINANZIARIA n. 296 DEL 2006:
DISPOSIZIONI PER LA FORMA-
ZIONE DEL BILANCIO AN-
NUALE E PLURIENNALE
DELLO STATO (LEGGE FINAN-
ZIARIA 2007), ART. 1, COMMA
519 – STABILIZZAZIONE PER-
SONALE

(1.10 – CAP. 1551)	7.000	7.000	7.000
	(5.721)	(7.000)	(7.000)

*Conseguentemente alla tabella E, apportare le seguenti modificazioni
(tra parentesi, gli importi da sostituire):*

2012	2013	2014
------	------	------

(in migliaia di euro)

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell'ambiente

Tutela e conservazione del territorio e
delle risorse idriche, trattamento e
smaltimento rifiuti, bonifiche

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

LEGGE FINANZIARIA N. 244 DEL 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)

- ART. 2 COMMA 327: PIANO STRAORDINARIO DI TELERILEVAMENTO

(Set. 27) INTERVENTI DIVERSI

(1.9 - CAP. 8534)

500	-	-
(411)	(-)	(-)

RIDUZIONI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE RIMODULABILI
DI CIASCUN MINISTERO

TRIENNIO 2012-2014

(migliaia di euro)

MINISTERO MISSIONE Programma	2012		2013		2014	
	Riduzioni	di cui predeterminate per legge	Riduzioni	di cui predeterminate per legge	Riduzioni	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.029.998	2.454.000	712.692	400.710	956.998	674.005
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)	410.055	187.107	92.318	13.005	310.574	222.689
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (1)	148.146	4.192	55.291	0	65.575	228
1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3)	45.530	21.224	670	0	9.381	0.147
1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	1.762	782	763	0	622	0
1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)	50.943	391	21.475	325	19.502	256
1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (6)	2.084	725	1.504	441	1.195	350
1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	161.540	150.703	12.594	12.240	213.299	212.705
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	49.582	49.582	7.297	7.297	14.095	14.095
2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (1)	45.357	45.357	7.503	7.503	12.920	12.920
2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (5)	4.225	4.225	794	794	1.175	1.175

MINISTERO MISSIONE Programma	2012		2013		2014	
	Riduzioni	di cui predeterminata per legge	Riduzioni	di cui predeterminata per legge	Riduzioni	di cui predeterminata per legge
3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	1.490	56	580	47	627	37
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	1.007	0	189	0	317	0
3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11)	483	56	390	47	310	37
4 Difesa e sicurezza del territorio (5)	869	869	163	163	274	274
4.1 Missioni militari di pace (8)	869	869	163	163	274	274
5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	67.543	0	50.392	0	40.585	0
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (5)	6.943	0	0	0	537	0
5.2 Sicurezza democratica (4)	60.600	0	50.392	0	40.047	0
6 Soccorso civile (8)	122.795	122.795	69.596	69.596	55.231	55.231
6.2 Protezione civile (5)	122.795	122.795	69.596	69.596	55.231	55.231
7 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	39.622	39.622	32.948	32.948	26.185	26.185
7.1 Sostegno al settore agricolo (3)	39.622	39.622	32.948	32.948	26.185	26.185
8 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	106.389	92.365	0	0	7.194	7.050
8.2 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (8)	0	0	0	0	0	0
8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)	106.389	92.365	0	0	7.194	7.050
9 Diritto alla mobilità (13)	928.575	924.010	4.636	840	153.684	150.667
9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (8)	928.576	924.010	4.636	840	153.684	150.667
10 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	204.173	203.567	114	0	191	0
10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (8)	204.173	203.567	114	0	191	0
11 Comunicazioni (15)	63.358	0	52.585	0	41.869	0
11.1 Servizi postali e telefonici (3)	7.038	0	5.863	0	4.651	0
11.2 Sostegno all'editoria (4)	56.319	0	46.832	0	37.218	0
13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	0	0	293	0	233	0
13.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (14)	0	0	293	0	233	0
14 Casa e assetto urbanistico (19)	782	782	0	0	0	0
14.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (1)	782	782	0	0	0	0
16 Istruzione scolastica (22)	6.708	6.708	718	718	1.203	1.203
16.1 Sostegno all'istruzione (10)	6.708	6.708	718	718	1.203	1.203
17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	46.318	40.433	30.227	26.747	24.047	21.282
17.1 Protezione sociale per particolari categorie (5)	12.386	12.228	10.299	10.165	8.185	8.081
17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6)	1.700	0	0	0	0	0
17.3 Sostegno alla famiglia (7)	21.129	21.129	10.695	10.695	8.499	8.499

MINISTERO MISSIONE Programma	2012		2013		2014	
	Riduzioni	di cui predeterminata per legge	Riduzioni	di cui predeterminata per legge	Riduzioni	di cui predeterminata per legge
17.4 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (8)	7.077	7.077	5.885	5.885	4.702	4.702
17.5 Lotta alle dipendenze (4)	4.026	0	3.348	0	2.661	0
18 Politiche previdenziali (25)	37.113	37.113	30.861	30.861	24.526	24.526
18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati (2)	37.113	37.113	30.861	30.861	24.526	24.526
21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	108.911	57.546	88.366	47.732	70.180	37.887
21.2 Organi a rilevanza costituzionale (2)	33.763	13.148	28.075	10.934	22.312	8.689
21.3 Presidenza del Consiglio dei ministri (3)	75.149	44.398	60.291	36.799	47.868	29.198
22 Giovani e sport (30)	37.894	5.274	27.161	3.480	21.585	2.766
22.1 Attività ricreative e sport (1)	32.620	0	23.681	0	18.819	0
22.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù (2)	5.274	5.274	3.480	3.480	2.766	2.766
23 Turismo (31)	8.387	8.387	5.808	5.808	4.617	4.617
23.1 Sviluppo e competitività del turismo (1)	8.387	8.387	5.808	5.808	4.617	4.617
24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	65.118	553	47.863	655	39.111	520
24.2 Indirizzo politico (2)	190	0	135	0	190	0
24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	4.300	0	0	0	0	0
24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (4)	59.628	553	46.528	655	37.321	520
24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5)	1.000	0	1.200	0	1.600	0
25 Fondi da ripartire (33)	724.316	677.295	170.667	160.812	120.988	105.058
25.1 Fondi da assegnare (1)	556.085	509.065	144.227	134.371	73.511	57.581
25.2 Fondi di riserva e speciali (2)	168.231	168.231	26.441	26.441	47.477	47.477
26 Debito pubblico (34)	0	0	0	0	0	0
26.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)	0	0	0	0	0	0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	124.118	113.562	45.210	44.592	58.800	51.549
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	115.330	113.387	45.000	44.650	54.712	51.228
1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (3)	18.894	18.340	14.110	14.010	15.559	14.863
1.3 Sviluppo sostenibile (5)	50.215	50.182	23.709	23.703	19.232	19.171
1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8)	521	0	95	0	951	0
1.8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (11)	784	744	63	56	306	232
1.9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (12)	35.127	34.633	6.292	6.206	11.298	10.400

MINISTERO MISSIONE Programma	2012		2013		2014	
	Riduzioni	di cui predeterminata per legge	Riduzioni	di cui predeterminata per legge	Riduzioni	di cui predeterminata per legge
1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13)	9.788	9.470	731	676	7.366	6.813
2 Ricerca e innovazione (17)	123	98	23	18	225	180
2.1 Ricerca in materia ambientale (3)	123	98	23	18	225	180
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	436	0	80	0	796	0
3.1 Indirizzo politico (2)	22	0	4	0	41	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	414	0	76	0	755	0
4 Fondi da ripartire (33)	8.229	77	107	24	3.067	241
4.1 Fondi da assegnare (1)		77	107	24	3.067	241

4.2000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 4, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici)

1. Ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e i requisiti anagrafici di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificati, per le lavoratrici, dall'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al tratta-

mento pensionistico non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2026. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanarsi entro il 31 dicembre 2023, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2026, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze. Resta ferma la disciplina vigente di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal penultimo periodo del presente comma.

Art. 4-ter.

(Disposizioni in materia di dismissioni dei beni immobili pubblici)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a conferire o trasferire beni immobili dello Stato, a uso diverso da quello residenziale, fatti salvi gli immobili inseriti negli elenchi predisposti o da predisporre ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, e degli enti pubblici non territoriali ivi inclusi quelli di cui alla legge 196 del 2009 articolo 1, comma 3, ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, ovvero ad una o più società, anche di nuova costituzione. I predetti beni sono individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Il primo decreto di individuazione è emanato entro il 30 aprile 2012; sono conferiti o trasferiti beni immobili di proprietà dello Stato e una quota non inferiore al 20 per cento delle carceri inutilizzate e delle caserme assegnate in uso alle forze armate. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono conferiti o trasferiti i suddetti beni immobili e sono stabiliti i criteri e le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio o delle società, nonché per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni delle società e i limiti per l'eventuale assunzione di finanziamenti da parte del predetto fondo e delle società. Ai

fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro l'anno a decorrere dall'anno 2012.

2. Alla cessione delle quote dei fondi o delle azioni delle società di cui al comma 1 si provvede mediante le modalità previste dai suddetti decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovranno prioritariamente prevedere il collocamento mediante offerta pubblica di vendita, applicandosi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con legge 30 luglio 1994, n. 474. Il Ministero dell'economia e delle finanze può accettare come corrispettivo delle predette cessioni anche titoli di Stato, secondo i criteri e le caratteristiche definite nei decreti ministeriali di cui al comma 1.

3. I proventi netti derivanti dalle cessioni di cui al comma 2, sono destinati alla riduzione del debito pubblico. Nel caso di operazioni che abbiano ad oggetto esclusivamente immobili liberi, i proventi della cessione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Negli altri casi i decreti ministeriali di cui al comma 1, prevedono l'attribuzione di detti proventi all'Agenzia del Demanio per l'acquisto sul mercato, secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, di titoli di Stato da parte della medesima Agenzia, che li detiene fino alla scadenza. L'Agenzia destina gli interessi dei suddetti titoli di Stato al pagamento dei canoni di locazione e degli oneri di gestione connessi. Tali operazioni non sono soggette all'imposta di bollo e ad ogni altra imposta indiretta, nè ad ogni altro tributo o diritto di terzi.

4. Alle società di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, il trattamento fiscale disciplinato per le società di investimento immobiliare quotate di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai conferimenti ed ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento ed alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 410. La valutazione dei beni conferiti o trasferiti è effettuata a titolo gratuito dall'Agenzia del Territorio, d'intesa con l'Agenzia del Demanio relativamente agli immobili di proprietà dello Stato dalla stessa gestiti.

5. I decreti ministeriali di cui al comma 1 prevedono la misura degli eventuali canoni di locazione delle Pubbliche Amministrazioni sulla base della valutazione tecnica effettuata dall'Agenzia del Demanio. Indicano inoltre la misura del contributo a carico delle Amministrazioni utilizzatrici in relazione alle maggiori superfici utilizzate rispetto ai piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

6. Relativamente alle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, le eventuali maggiori entrate, fino ad un massimo di 5 mi-

lioni annui rispetto alle previsioni, derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi o la attribuzione di risorse per riduzioni di capitale, possono essere utilizzate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e secondo criteri e limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per aumenti di capitale di società partecipate, anche indirettamente, dal medesimo Ministero, ovvero per la sottoscrizione di capitale di società di nuova costituzione. Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere versate ad apposita contabilità speciale di tesoreria. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge.

7. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 8, è aggiunto infine il seguente:

"8-*bis*. I fondi istituiti dalla società di gestione risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze possono acquistare immobili ad uso ufficio di proprietà degli enti territoriali, utilizzati dagli stessi o da altre Pubbliche amministrazioni nonché altri immobili di proprietà dei medesimi enti di cui sia completato il processo di valorizzazione edilizio-urbanistico, qualora inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio. Le azioni della predetta società di gestione del risparmio possono essere trasferite, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a titolo gratuito all'Agenzia del Demanio. Con apposita convenzione la stessa società di gestione del risparmio può avvalersi in via transitoria del personale dell'Agenzia del Demanio".

8. Allo scopo di accelerare e semplificare le procedure di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato all'estero, la vendita dei cespiti individuati nel piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero ai sensi dell'articolo 1, comma 1311 e 1312, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata mediante trattativa privata, salve comprovate esigenze, anche in deroga al parere della Commissione Immobili del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La stima del valore di mercato dei beni di cui al presente comma può essere effettuata anche avvalendosi di soggetti competenti nel luogo dove è ubicato l'immobile oggetto della vendita. I relativi contratti di vendita sono assoggettati al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

9. Le risorse nette derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al comma 8 sono destinate alla riduzione del debito pubblico.

Conseguentemente,

all'articolo 5, comma 4, sostituire le parole: "4.798 milioni" con le seguenti: "4.799 milioni";

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2012: – ;

2013: – 1000;

2014: – 1000.

Art. 4-quater.

(Disposizioni in materia di dismissioni di terreni agricoli)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i terreni a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da alienare a cura dell'Agenzia del Demanio mediante trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400 mila euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400 mila euro. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge n. 351 del 2001.

2. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola, giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni. Nell'eventualità di incremento di valore dei terreni alienati derivante da cambi di destinazione urbanistica, intervenuti nel corso del quinquennio successivo all'alienazione medesima, è riconosciuta allo Stato una quota pari al 75% del maggior valore acquisito dal terreno rispetto al prezzo di vendita; le disposizioni di attuazione del presente periodo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394, l'Agenzia del Demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita da parte degli enti gestori delle medesime aree.

4. Le regioni, le province, i comuni possono vendere, per le finalità e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all'Agenzia del Demanio mandato irrevocabile a vendere. L'Agenzia provvede al versamento agli Enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.

5. Le risorse nette derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti sono destinate alla riduzione del debito pubblico.

Art. 4-quinquies.

(Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti locali)

1. All'articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014".

2. All'articolo 10, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281, le parole: "25 per cento" sono sostituite dalle parole: "20 per cento".

3. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica a decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali riducono l'entità del debito pubblico. A tal fine, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, fermo restando quanto previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 10, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. In particolare sono stabilite:

a) distintamente per regioni, province e comuni, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito;

b) la percentuale annua di riduzione del debito;

c) le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito. A tal fine, si considera comunque equivalente alla riduzione il trasferimento di immobili al fondo o alla società di cui al comma 1, dell'articolo 4-ter.

4. Agli enti che non adempiono a quanto previsto nel comma 8 dell'articolo 4-ter, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, lettere b) e d) e comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

Art. 4-sexies.

(Liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica)

1. Al fine di assicurare il miglioramento organizzativo nel settore del trasporto pubblico locale, all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 13

agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è apportata la seguente modificazione:

a) le parole: "struttura paritetica da istituire" sono sostituite dalle seguenti: "struttura paritetica istituita nell'ambito della predetta Conferenza".

2. Al fine di realizzare un sistema liberalizzato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso la piena concorrenza nel mercato e di perseguire gli obiettivi di liberalizzazione e privatizzazione dei medesimi servizi secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché di assicurare, mediante un sistema di *benchmarking*, il progressivo miglioramento della qualità ed efficienza di gestione dei medesimi servizi, al predetto articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Con la stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa.";

b) al comma 3, prima delle parole: "ai fini della relazione al Parlamento" aggiungere la seguente: "anche";

c) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In caso contrario e comunque in assenza della delibera di cui al comma 2, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo";

d) al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire l'unitarietà del servizio oggetto dell'affidamento, è fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento";

e) al comma 32, lettera a), dopo le parole: "alla somma di cui al comma 13", aggiungere le seguenti: "ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma";

f) al comma 32, lettera d), sostituire le parole: "a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente" con le seguenti: "a condizione che la partecipazione in capo a soci pubblici detentori di azioni alla data del 13 agosto 2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente";

g) dopo il comma 32, aggiungere il seguente comma:

"32-bis. Al fine di verificare e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 32, il prefetto accerta che gli enti locali abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto al medesimo comma. In caso di inottemperanza, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, il Governo, ricorrendone i presupposti, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo

120, comma secondo, della Costituzione e secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131".

h) al comma 33, primo periodo, sostituire le parole: "ovvero ai sensi del comma 12" con le seguenti: "ovvero non ai sensi del comma 12";

i) al comma 33, secondo periodo, dopo le parole: "nonché al socio selezionato ai sensi del comma 12", aggiungere le seguenti: "e alle società a partecipazione mista pubblica e privata costituite ai sensi del medesimo comma";

l) al comma 33, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a gare indette nell'ultimo anno di affidamento dei servizi da essi gestiti, a condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno, sia stata adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la predetta procedura ovvero, purché in favore di soggetto diverso, ai sensi del comma 13.";

m) dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:

"33-bis. Al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità di gestione dei servizi pubblici locali e di effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni, gli enti affidatari sono tenuti a rendere pubblici i dati concernenti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente e il livello degli investimenti effettuati, nonché ogni ulteriore informazione necessaria alle predette finalità.

33-ter. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti:

a) i criteri per la verifica di cui al comma 1 e l'adozione della delibera quadro di cui al comma 2;

b) le modalità attuative del comma 33-bis, anche tenendo conto delle diverse condizioni di erogazione in termini di aree, popolazioni e caratteristiche del territorio servito;

c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.";

n) al comma 34, aggiungere, all'inizio, il seguente periodo: «Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.";

o) dopo il comma 34, aggiungere il seguente comma:

"34-bis. Il presente articolo, fermo restando quanto disposto al comma 34, si applica al trasporto pubblico regionale e locale. Con riguardo al trasporto pubblico regionale, sono fatti salvi gli affidamenti

già deliberati in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007."

Art. 4-septies.

(Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti)

1. All'articolo 3 comma 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per recepire i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:».

2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5".

3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta.

8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

9. Restano salvi i diversi modelli societari già vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.

11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.

12. All'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe." sono soppresse.

Art. 4-octies.

(Programmazione della ricerca e premialità)

1. Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca assicura la coerenza dei Piani e Progetti di ricerca e di attività proposti dagli Enti Pubblici di Ricerca vigilati con le indicazioni del Programma Nazionale della Ricerca, anche in sede di ripartizione della quota del 7% del fondo di finanziamento ordinario dei predetti Enti di ricerca, preordinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti medesimi.

«Art. 4-novies.

(Fondo nuovi nati)

1. Le misure, relative al Fondo di credito per i nuovi nati, di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono prorogate per gli anni 2012, 2013 e 2014. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili alla data del 31 dicembre 2011 sull'apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, nonché di quelle successivamente recuperate in ragione del carattere rotativo del Fondo stesso.

Art. 4-decies.

(Semplificazione dei pagamenti e degli accertamenti delle violazioni all'obbligo di copertura assicurativa)

1. Il comma 3-*bis*, dell'articolo 9, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 è sostituito dai seguenti:

"3-*bis*. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione *pro soluto* a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario *ad acta* con oneri a carico dell'ente territoriale. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

3-*ter*. La certificazione di cui al comma 3-*bis* non può essere rilasciata, a pena di nullità:

a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Cessato il commissariamento, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del commissariamento stesso. Nel caso di gestione commissariale, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione commissariale;

b) dalle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le modalità di attuazione delle disposizioni recate dai commi 3-*bis* e 3-*ter*, dell'articolo 9, del decreto legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente restano valide le certificazioni prodotte in applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009.

3. All'articolo 210, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. La convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti *pro-*

soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

4. L'obbligo di cui al comma 2-*bis*, dell'articolo 210, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 3 del presente articolo, trova applicazione con riferimento alle convenzioni stipulate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"4-*ter*. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del comma 1-*bis* dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.

4-*quater*. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-*ter*, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.

4-*quinqüies*. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-*ter*, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada".

Art. 4-*undecies*.

(Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini)

1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti di cui al primo periodo della lettera *a*), del comma 2, dell'articolo 43, del decreto legge n. 78 del 2010 sono adottati, ferme restando le altre previsioni ivi contenute, in via esclusiva e all'unanimità, dall'Ufficio Locale del Governo, istituito in ciascun capoluogo di provincia, su richiesta della regione, d'intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La trasmis-

sione dei dati e dei documenti previsti dal secondo periodo della medesima lettera, avviene in favore del medesimo Ufficio.

3. L'Ufficio Locale del Governo è presieduto dal Prefetto e composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un rappresentante della città metropolitana ove esistente, e da un rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o più dei componenti, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella riunione convocata dal Prefetto, deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero non esprime definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

4. Resta esclusa l'applicazione dei commi 1, 2 e 3 ai soli procedimenti amministrativi di natura tributaria, a quelli concernenti la tutela statale dell'ambiente, quella della salute e della sicurezza pubblica, nonché alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo.

5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel caso di mancato rispetto dei termini dei procedimenti, di cui all'articolo 7 del medesimo decreto, da parte degli enti interessati, l'adozione del provvedimento conclusivo è rimessa all'Ufficio Locale del Governo.

6. Le previsioni dei commi da 1 a 5 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione all'Ufficio Locale del Governo è a titolo gratuito e non comporta rimborsi.

7. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi».

8. Il comma 1-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

9. A partire dal 1° gennaio 2012, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il Collegio Sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e le modalità di attuazione del presente comma.

10. I soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.

11. I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata.

12. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)".

13. L'articolo 2477 del codice civile è così sostituito:

"2477. Sindaco e revisione legale dei conti.

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.

La nomina del sindaco è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del sindaco è altresì obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-*bis*.

L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.»

14. All'articolo 2397 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per le società aventi capitale sociale inferiore a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro».

15. Nel caso in cui siano entrate in vigore norme di legge o regolamentari che incidano, direttamente o indirettamente, sulle materie regolate dallo statuto sociale, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, possono modificare il proprio statuto con le maggioranze assembleari previste in via generale dallo statuto per le sue modificazioni, anche nei casi in cui lo statuto stesso preveda maggioranze più elevate per la modifica di determinati suoi articoli.

16. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.

17. Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del Codice della

strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9-*bis*, è sostituito con il seguente:

"9-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:

a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;

b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione;

c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;

d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;

e) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;

f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;

g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13, così come modificato dal presente comma e che questa sia rilasciata con le modalità semplificate di cui alla lettera *a)* del presente comma;

h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presentata in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;

i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate".

Art 4-duodecies.

(Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: "40. (L) Certificati", e sono premessi i seguenti commi:

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

b) all'articolo 41, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato";

d) dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:

"44-bis. Acquisizione d'ufficio di informazioni. - 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni precedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.";

e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

"72. Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli. - 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del CAD, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti. 2. Le amministrazioni

certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione. 3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione";

f) all'articolo 74, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà", ed è aggiunta la seguente lettera: "d) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 2".

2. All'articolo 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà altresì conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 25, 26 e 27";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"25. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 27.

26. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

27. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque, i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246".

«Art. 4-terdecies.

(Disposizioni in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici)

1. L'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

«Art. 33. – *(Eccedenze di personale e mobilità collettiva)* - 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della Regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge del 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.

7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153".

2. Le procedure di cui all'articolo 33, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto, si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 4-quaterdecies.

(Semplificazione procedimento distretti turistici)

1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il relativo procedimento si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego.».

Art. 4-quinquiesdecies.

(Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione)

1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali con il sistema della finanza di progetto, le cui procedure sono state

avviate, ai sensi della normativa vigente, e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge, riducendo ovvero azzerando l'ammontare del contributo pubblico a fondo perduto, possono essere previste, per le società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le seguenti misure:

a) le imposte sui redditi e l'IRAP generati durante il periodo di concessione possono essere compensati totalmente o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;

b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, può essere assolto mediante compensazione con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nel rispetto della direttiva IVA 2006/112 CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e delle pertinenti disposizioni in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea;

c) l'ammontare del canone di concessione previsto dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, l'integrazione prevista dall'articolo 19, comma 9-bis, della legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, possono essere riconosciuti al concessionario come contributo in conto esercizio.

2. L'importo del contributo pubblico a fondo perduto nonché le modalità e i termini delle misure previste al comma 1, utilizzabili anche cumulativamente, sono posti a base di gara per l'individuazione del concessionario, e successivamente riportate nel contratto di concessione da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura massima del contributo pubblico, ivi incluse le misure di cui al comma 1, non può eccedere il 50 per cento del costo dell'investimento e deve essere in conformità con la disciplina nazionale e comunitaria in materia.

3. L'efficacia delle misure previste ai commi 1 e 2 è subordinata all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 104, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. In occasione degli aggiornamenti periodici del piano economico-finanziario si procede alla verifica del calcolo del costo medio ponderato del capitale investito ed eventualmente del premio di rischio indicati nel contratto di concessione vigente, nonché alla rideterminazione delle misure previste al comma 1 sulla base dei valori consuntivati nel periodo regolatorio precedente, anche alla luce delle stime di traffico registrate nel medesimo periodo.

Art. 4-sexiesdecies.

(Interventi per la realizzazione del corridoio Torino – Lione e del Tunnel del Tenda)

1. Per assicurare la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione e garantire, a tal fine, il regolare svolgimento dei lavori del cunicolo esplorativo de La Maddalena, le aree ed i siti del Comune di Chiomonte, individuati per l'installazione del cantiere della galleria geognostica e per la realizzazione del tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione, costituiscono aree di interesse strategico nazionale.

2. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale di cui al comma 1 ovvero impedisce o ostacola l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.

3. Le risorse finanziarie a carico dello Stato italiano previste per la realizzazione del nuovo Tunnel di Tenda, nell'ambito dell'accordo di Parigi del 12 marzo 2007 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, ratificato con legge 4 agosto 2008, n. 136, da attribuire all'ANAS s.p.a., committente delegato incaricato della realizzazione dell'opera, sono da considerare quali contributi in conto impianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Le entrate derivanti dal rimborso da parte della Repubblica francese, ai sensi degli articoli 22 e 23 dell'accordo di cui al comma 3, della propria quota di partecipazione per i lavori di costruzione del nuovo tunnel di Tenda, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo ai fondi da attribuire all'ANAS per il contratto di programma.

5. Le entrate derivanti dal rimborso da parte della Repubblica francese, ai sensi degli articoli 6 e 8 del predetto accordo, della propria quota di partecipazione dei costi correnti della gestione unificata del tunnel di Tenda in servizio, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo ai fondi da attribuire all'ANAS per il contratto di servizio.

Art. 4-septiesdecies.

(Cessione partecipazioni ANAS)

1. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. A decorrere dal 1° gennaio 2012, Anas S.p.A. trasferisce a Fin-tecna S.p.A. al valore netto contabile risultante al momento della cessione

tutte le partecipazioni detenute da Anas S.p.A. anche in società regionali; la cessione è esente da imposte dirette, indirette e da tasse."

Art. 4-octiesdecies.

(Finanziamento opere portuali)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo il comma 2-undecies, è inserito il seguente:

"2-undecies. 1). Per il solo anno 2012, per le finalità di cui al comma 2-novies, può essere disposto, ad integrazione delle risorse rinvenienti dalla revoca dei finanziamenti, l'utilizzo delle risorse del Fondo per le infrastrutture portuali di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni."

Art. 4-noviesdecies.

(Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time, telelavoro, incentivi fiscali e contributivi)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Con effetto dal 1° gennaio 2012 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di un punto percentuale. All'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: "lettera i)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera m)".

2. A decorrere dall'anno 2012 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto destina annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modifiche e integrazioni, una quota non superiore a 200 milioni di euro alle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, di cui il 50% destinato prioritariamente alla tipologia di apprendi-

stato professionalizzante o contratto di mestiere stipulato ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

3. Al fine di promuovere l'occupazione femminile, all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

"*e*) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile. Le aree di cui al precedente periodo nonché quelle con riferimento alle quali trovano applicazione gli incentivi economici di cui all'articolo 59, comma 3, nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all'anno successivo". Per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, le aree geografiche di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 lettera *e*) come modificata dal presente comma sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di incentivare l'uso del contratto di lavoro a tempo parziale, le lettere *a*) e *b*) del comma 44 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono abrogate. Dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come sostituiti, da ultimo, dall'articolo 46 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole: "convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio" sono soppresse.

5. Sono introdotte le seguenti misure di incentivazione del telelavoro:

a) al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso il ricorso allo strumento del telelavoro, i benefici di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 8 marzo 2000, n. 53, possono essere riconosciuti anche in caso di telelavoro nella forma di contratto a termine o reversibile;

b) al fine di facilitare l'inserimento dei lavoratori disabili mediante il telelavoro, gli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in tema di assunzioni obbligatorie e quote di riserva possono essere adempiuti anche utilizzando la modalità del telelavoro;

c) ai medesimi fini di cui alla precedente lettera b), fra le modalità di assunzioni che possono costituire oggetto delle convenzioni e delle convenzioni di integrazione lavorativa di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono incluse le assunzioni con contratto di telelavoro;

d) al fine di facilitare il reinserimento dei lavoratori in mobilità, le offerte di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, comprendono anche le ipotesi di attività lavorative svolte in forma di telelavoro, anche reversibile.

6. Al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi fiscali e contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità, la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e lo sgravio dei contributi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 applicabili anche alle intese di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono riconosciuti in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti. All'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl" sono soppresse.

7. Per l'anno 2012 ciascuna regione, conformemente al proprio ordinamento, può disporre la deduzione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività di cui all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al presente comma sono esclusivamente a carico del bilancio della regione. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

8. Al fine di accelerare la piena operatività del credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, la Conferenza Stato-Regioni sancisce intesa sul decreto di natura non regolamentare volto a stabilire i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle regioni interessate, nonché le disposizioni di attuazione del medesimo articolo 2 entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto.

9. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e di semplificare la gestione del rapporto di lavoro sono introdotte le seguenti misure:

a) l'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 è abrogato;

b) all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"g) l'Ente nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo con esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa vigente."

Art. 4-vicies.

(Fondo di rotazione per le politiche comunitarie)

1. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea a titolo di cofinanziamento di interventi nei settori dell'agricoltura e della pesca, il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, la quota di saldo del contributo comunitario e di quello statale corrispondente.

2. Le somme anticipate sulla quota comunitaria, ai sensi del comma 1, sono reintegrate al Fondo di rotazione a valere sugli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di saldo per gli interventi che hanno beneficiato delle anticipazioni stesse.

3. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali attiva le necessarie azioni di recupero delle somme anticipate dal Fondo di rotazione e non reintegrate a causa del mancato riconoscimento delle spese da parte dell'Unione europea.

4. Il Fondo di rotazione di cui al comma 1 destina le risorse finanziarie a proprio carico, provenienti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007/2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi.

Art. 4-semel et vicies.

(Disposizioni per lo sviluppo del settore dei beni e delle attività culturali)

1. Le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come rifinanziati dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla

legge 26 maggio 2011, n. 75, per la copertura degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono annualmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per essere destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il riparto di dette risorse tra le finalità di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 2004 è disposto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, i commi da 338 a 343 sono abrogati.

2. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità e di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese, all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25" sono sostituite dalle seguenti: "alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8-*bis* e 8-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148";

b) prima dell'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: "Al fine di procedere alle assunzioni di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministero per i beni e le attività culturali procede, dopo l'utilizzo delle graduatorie regionali in corso di validità ai fini di quanto previsto dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di parità di merito il principio della minore età anagrafica. La graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle

risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.".

Art. 4-bis et vicies.

(Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 125, primo comma, le parole: "il proprio indirizzo di posta elettronica certificata" sono sostituite dalle seguenti: "l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine";

b) all'articolo 133, il terzo comma è abrogato;

c) all'articolo 134, il terzo comma è abrogato;

d) all'articolo 136 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.";

2) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.";

3) il quarto comma è abrogato;

e) all'articolo 170, al quarto comma, le parole da: "Il giudice può autorizzare per singoli atti" sino a: "l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni" sono soppresse;

f) all'articolo 176, al secondo comma, le parole da: "anche a mezzo telefax" sino a: "l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione" sono soppresse;

g) all'articolo 183, l'ottavo comma è abrogato;

h) all'articolo 250, il secondo comma è sostituito dal seguente: "L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.";

i) all'articolo 366, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, dopo le parole: "se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma" sono aggiunte le seguenti: "ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine";

2) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.";

l) all'articolo 518, al sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.";

2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 173-*bis*, al terzo comma, le parole da: "a mezzo di posta ordinaria" sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.";

b) all'articolo 173-*quinquies*, al primo comma, le parole da: "a mezzo di telefax" sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli."

3. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo le parole: "a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890" sono inserite le seguenti: "ovvero a mezzo della posta elettronica certificata";

b) all'articolo 3, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente: "La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8";

c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: "può eseguire notificazioni in materia civile, amministrative stragiudiziale, direttamente," sono aggiunte le seguenti: "a mezzo posta elettronica certificata, ovvero";

2) al comma 1 le parole: "e che sia iscritto nello stesso albo del notificante" sono soppresse;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere

previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.";

d) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nella notificazione di cui all'articolo 4, l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.";

2) al comma 2, alle parole: "Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario è anteposto il seguente periodo: "Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario.";

3) al comma 3, le parole: "In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dal comma 2".

4. All'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente.".

5. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4-ter et vicies.

(Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello)

1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, la cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2.

2. Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell'avviso di cui al comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 2 il presidente del collegio dichiara l'estinzione con decreto.

Art. 4-quater et vicies.

(Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 283 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio";

b) all'articolo 350, primo comma, dopo le parole: "la trattazione dell'appello è collegiale", sono inserite le seguenti: "ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti";

c) all'articolo 351 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo comma, dopo le parole: «il giudice provvede con ordinanza, sono aggiunte le seguenti: «non impugnabile»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente:

"il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire»;

d) all'articolo 352 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies";

e) all'articolo 431 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio".

2. All'articolo 445-bis del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».

3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4-quinquies et vicies.

(Modifiche in materia di spese di giustizia)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione»;

b) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta".

2. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale. Nei rapporti finanziari con le autonomie speciali il maggior gettito costituisce riserva all'erario per un periodo di 5 anni.

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

4.0.1000

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Patto di stabilità interno)

1. All'articolo 1 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12, primo periodo, le parole: "può essere" sono sostituite dalla seguente: "è";

b) al comma 12, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La riduzione è distribuita tra i comparti interessati nella seguente misura: 760 milioni di euro alle regioni a statuto ordinario, 370 milioni di euro alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, 150 milioni di euro alle province e 520 milioni di euro ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

c) al comma 12-quater le parole: "Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui al comma".

2. All'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il contributo degli enti territoriali alla manovra per l'anno 2012 è ridotto di 95 milioni di euro per le regioni a statuto ordinario, di 20 milioni di euro per le province e di 65 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. È ulteriormente ridotto, per un importo di 20 milioni di euro, l'obiettivo degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le predette riduzioni sono attribuite ai singoli enti con il decreto di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111".

3. All'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'alinea le parole «in quattro classi, sulla base dei» sono sostituite dalle seguenti: "in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei";

b) alla lettera a), prima delle parole: "prioritaria considerazione" sono inserite le seguenti: "a decorrere dall'anno 2013".

c) alla lettera c), prima delle parole: "incidenza della spesa del personale" sono inserite le seguenti: "a decorrere dall'anno 2013,";

d) alla lettera f), prima delle parole: "tasso di copertura" sono inserite le seguenti: "a decorrere dall'anno 2013,";

e) alla lettera g), prima delle parole: "rapporto tra gli introiti" sono inserite le seguenti: "a decorrere dall'anno 2013,";

f) alla lettera h), prima delle parole: "effettiva partecipazione" sono inserite le seguenti: "a decorrere dall'anno 2013,";

g) alla lettera l), prima delle parole: "operazione di dismissione" sono inserite le seguenti: "a decorrere dall'anno 2013,".

4. All'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 2-ter è soppresso.

5. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nell'alinea, le parole: ", ai fini della collocazione nella classe di enti territoriali più virtuosa di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, oltre al rispetto dei parametri già previsti dal predetto articolo 20, debbono adeguare" sono sostituite dalle seguenti: "adeguano".

6. All'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 4 è soppresso.

7. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

Art. 4-ter.

(Patto di stabilità interno degli enti locali)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate:

a) per le province le percentuali sono pari a 16,5 per cento per l'anno 2012 e a 19,7 per cento per gli anni 2013 e successivi;

b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 15,6 per cento per l'anno 2012 e a 15,4 per cento per gli anni 2013 e successivi;

c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, le percentuali per gli anni 2013 e successivi sono pari a 15,4 per cento.

Le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo.

4. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 1 devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

5. Gli enti che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocati nella classe più virtuosa, conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, come definito al comma 3, pari a zero, ovvero a un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del comma 6.

6. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti diversi da quelli di cui al comma 5 applicano le percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, in attuazione dell'articolo 20, comma 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui al periodo precedente non possono essere superiori:

a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 20,1 per cento per gli anni 2013 e successivi;

b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni 2013 e successivi;

c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, per gli anni 2013 e successivi, a 15,8 per cento.

7. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante al fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.

8. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7 sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

9. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui al comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui al comma 7.

10. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.

11. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 10, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

12. Per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le risorse trasferite dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le relative spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilità interno. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/

1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

13. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre 2012, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.

14. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164, e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

15. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

16. Per gli anni 2013 e 2014, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, dell'articolo 5, del decreto legge 13 agosto, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

17. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste dal presente articolo.

18. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine,

gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

19. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it». le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato ai sensi del presente articolo. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmati ci entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

20. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 19. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. Decorsi 15 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo, la certificazione non può essere rettificata.

21. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

22. In considerazione della specificità della città di Roma quale capitale della Repubblica e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle

finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.

23. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009.

24. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. La mancata comunicazione della situazione di commissariamento secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del comma 19, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

25. Le informazioni previste dai commi 19 e 20 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

26. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

27. Dopo il primo periodo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è aggiunto il seguente: "Gli enti locali della regione Siciliana e della regione Sardegna, sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo."

28. Agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è applicata ai soggetti di cui all'articolo 82, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità interno.

29. Gli enti locali di cui al comma 28 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro 30 giorni dall'accertamento della violazione del patto di stabilità interno al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

30. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.

31. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

32. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.

Art. 4-quater.

(Patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di competenza 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2011, concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilità interno 2011 per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 50B/11/CP e, per le regioni che nel 2011 hanno ridefinito i propri obiettivi ai sensi dell'articolo 1, comma 135, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il modello 60B/11, ridotti degli importi di cui alla tabella seguente. Per gli anni 2014 e successivi il complesso delle spese finali in termini di competenza di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore all'obiettivo di competenza per l'anno 2013 determinato ai sensi del presente comma.

**Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di
competenza finanziaria aggiuntivo rispetto al 2011**

(in migliaia di euro)

REGIONI	2012	2013 e succ.
ABRUZZO	26.465	56.838
BASILICATA	18.348	39.405
CALABRIA	36.764	78.956
CAMPANIA	98.398	211.325
EMILIA ROMAGNA	49.491	106.289
LIGURIA	23.408	50.272
LAZIO	119.357	256.338
LOMBARDIA	95.810	205.765
MARCHE	22.223	47.728
MOLISE	9.396	20.179
PIEMONTE	68.892	147.957
PUGLIA	54.713	117.504
TOSCANA	47.183	101.332
UMBRIA	20.321	43.642
VENETO	54.231	116.470
TOTALE	745.000	1.600.000

Gli importi di cui alla predetta tabella si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di cassa 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2011, concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilità interno 2011 per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 50B/11/CS e, per le regioni che nel

2011 hanno ridefinito i propri obiettivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 135, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il modello 60B/11, ridotti degli importi di cui alla tabella seguente. Per gli anni 2014 e successivi il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna Regione a statuto ordinario non può essere superiore all'obiettivo di cassa per l'anno 2013 determinato ai sensi del presente comma.

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di cassa aggiuntivo rispetto al 2011

(in migliaia di euro)

REGIONI	2012	2013 e succ.
ABRUZZO	26.557	57.035
BASILICATA	20.770	44.606
CALABRIA	39.512	84.857
CAMPANIA	89.286	191.755
EMILIA ROMAGNA	58.630	125.917
LIGURIA	28.687	61.609
LAZIO	69.539	149.346
LOMBARDIA	118.203	253.860
MARCHE	23.710	50.921
MOLISE	10.406	22.349
PIEMONTE	78.392	168.359
PUGLIA	46.824	100.561
TOSCANA	57.991	124.545
UMBRIA	19.582	42.056
VENETO	56.911	122.224
TOTALE	745.000	1.600.000

Gli importi di cui alla predetta tabella si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

4. Il complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3 è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto:

a) delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) delle spese per la concessione di crediti;

c) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo;

d) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 85 del 2010;

e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni 2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali, ovvero ai dati effettivi degli enti locali ove disponibili;

g) delle spese concernenti i censimenti di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT;

h) delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio;

i) delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio;

j) delle spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'articolo 21, comma

3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

k) per gli anni 2013 e 2014, delle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, dell'articolo 5, del decreto legge 13 agosto, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

l) delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, subordinatamente e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

5. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di spese dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste al comma 4.

6. Ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna regione, le spese sono valutate considerando le spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale «Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali» ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione di cui al presente comma è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, assumendo a riferimento i dati comunicati in attuazione dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le disposizioni del presente comma si applicano nell'anno successivo a quello di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma.

7. Il complesso delle spese finali relative all'anno 2012, 2013 e successivi, sia in termini di competenza finanziaria che di cassa, delle regioni a statuto ordinario che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocate nella classe più virtuosa, non può essere superiore alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007-2009, ridotta dello 0,9 per cento.

8. Ai fini dell'applicazione del comma 7, le regioni a statuto ordinario calcolano la media della spesa finale del triennio 2007-2009, sia in termini di competenza che di cassa, rettificando, per ciascun anno, la spesa finale con la differenza tra il relativo obiettivo programmatico e il corrispondente risultato, e con la relativa quota del proprio obiettivo di cassa ceduta agli enti locali.

9. Le regioni a statuto ordinario diverse da quelle di cui al comma 7, ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, applicano le tabelle rideterminate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

10. Il concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 1, comma 8, del decreto legge 13 agosto, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, aggiuntivo rispetto a quella disposta dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è indicato, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, nella seguente tabella.

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza e di cassa aggiuntivo rispetto al 2011

(in migliaia di euro)

AUTONOMIE SPECIALI	2012			2013 e successivi		
	DL 78 del 2010	DL 98 e 138 del 2011	Totale	DL 78 del 2010	DL 98 e 138 del 2011	Totale
BOLZANO	59.347	242.216	301.563	59.347	297.198	356.545
FRIULI VENEZIA GIULIA	77.217	229.350	306.567	77.217	281.411	358.628
SARDEGNA	76.690	237.544	314.234	76.690	291.466	368.156
SICILIA	198.582	572.826	771.408	198.582	702.853	901.435
TRENTINO ALTO ADIGE	4.537	27.571	32.108	4.537	33.829	38.366
TRENTO	59.346	225.462	284.808	59.346	276.641	335.987
VALLE D'AOSTA	24.281	95.031	119.312	24.281	116.602	140.883
TOTALE	500.000	1.630.000	2.130.000	500.000	2.000.000	2.500.000

11. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, determinato riducendo gli obiettivi programmatici del 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.

12. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.

13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono per gli enti locali dei rispettivi territori, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 11 e 12, le modalità attuative del patto di stabilità interno, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione e fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo

4-ter. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.

14. Le regioni cui si applicano limiti alla spesa possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture calcolati con riferimento alla media dei corrispondenti impegni del triennio 2007-2009. Entro il 31 luglio di ogni anno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2012-2014, l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Le modalità per il monitoraggio e la certi-

ficazione dei risultati del patto di stabilità interno delle regioni che chiedono la ridefinizione del proprio obiettivo sono definite con il decreto di cui al comma 17.

15. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 11, 12 e 13, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

16. A decorrere dall'anno 2013 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette modalità si conformano a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilità interno. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e il monitoraggio, con riferimento a ciascun ente, a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi, con riferimento a ciascun ente. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora l'applicazione del presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2012, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma, nonché le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilità interno e delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari. Restano ferme per l'anno 2012 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

17. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale

dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it». Le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso i prospetti e con le modalità definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

18. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 17. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

19. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio provvedono a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un prospetto che evidenzi il rispetto del patto di stabilità con riferimento all'esercizio finanziario cui il bilancio di previsione si riferisce.

20. Le informazioni previste dai commi 17, 18 e 19 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

21. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

22. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi.

23. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che si trovano nelle condizioni indicate dall'ultimo periodo dell'articolo 7,

comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 si considerano adempienti al patto di stabilità interno, a tutti gli effetti, se, nell'anno successivo, provvedono a:

a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. A tal fine riducono l'ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle spese per la sanità, ad un importo non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni dell'ultimo triennio;

b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione.

A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione è trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione le regioni si considerano inadempienti al patto di stabilità interno. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione.

24. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 21. In tali casi, la comunicazione della violazione del patto è effettuata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato entro 30 giorni dall'accertamento della violazione da parte degli uffici dell'ente.

25. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.

26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.

5.1000

IL RELATORE

All'articolo 5, sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. All'articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quinto, il sesto ed il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: «Eventuali maggiori entrate rispetto all'importo di 3.150 milioni di euro sono riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato». Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

7-bis. Per l'anno 2012 è istituito un apposito fondo con una dotazione di 750 milioni di euro, destinato, quanto a 200 milioni di euro al Ministero della difesa per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili del comparto difesa e sicurezza, quanto a 220 milioni di euro al Ministero dell'interno per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco, quanto a 30 milioni di euro al Corpo della guardia di finanza per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi in materia di difesa del suolo ed altri interventi urgenti, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

7-ter. All'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «2.300 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «3.050 milioni di euro». Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*».

5.2000

IL GOVERNO

All'articolo 5, dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

«25-bis. Per consentire il rientro dall'emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la ripresa della riscossione di cui all'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili, di

pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.

25-ter. Le somme versate entro il 31 ottobre 2011 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'allegato 3, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali, sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

25-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane è disposto l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare, per l'anno 2012, maggiori entrate pari a 65 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2012: - ;
2013: - 65.000;
2014: - 65.000.

**Riepilogo somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
non riassegnate**

(dati in milioni di euro)

Disposizioni	Entrate non riassegnate
Articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 596 (Brevetti)	32.087
Articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Sanzioni Antitrust)	70.714
Articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Sanzioni Autorità energia elettrica e gas)	4.099
Totale	106.900

5.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti
di distribuzione carburanti)*

1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

- a) 1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.000,00 euro;
- b) 0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.000,00 euro e fino a 2.064.000,00 euro;
- c) 0,4 per cento dei ricavi oltre 2.064.000,00 euro.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. I soggetti di cui al comma 1 nella determinazione dell'acconto dovuto per ciascun periodo di imposta assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al medesimo comma 1.

3. All'articolo 2, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono soppresse le parole da: «nei limiti di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2012» fino alla fine del secondo periodo.

4. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono rispettivamente fissate:

- a) a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad euro 614,20 e ad euro 473,20 per mille litri di prodotto;
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad euro 614,70 e ad euro 473,70 per mille litri di prodotto.

5. Agli aumenti di accisa sulle benzine disposti dal comma 4 non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggior onere conseguente agli aumenti, disposti con il comma 4, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante è rimborsato, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, primo e se-

condo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.

6. All'onere derivante dalle disposizioni dei commi da 1 a 3, valutato in 41 milioni di euro per l'anno 2012 ed in 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi 4 e 5 .

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai cento euro, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore».

3.1000/1

LATRONICO, MAZZARACCHIO

All'emendamento 3.1000, al primo "Conseguentemente", dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) sopprimere il comma 47».

4.2000/1

DE LILLO

All'emendamento 4.2000, alle parole: «Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti articoli», anteporre la seguente modifica:

All'articolo 4, sostituire il comma 51 con il seguente: «La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'articolo 2946 del codice civile e decorre dalla data in cui è cessata la violazione degli obblighi comunitari da parte dello Stato».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire l'importo: «1.235», con l'importo: «1.200».

4.2000/100

IL GOVERNO

All'emendamento 4.2000, all'articolo 4-ter, comma 1, dopo le parole: «caserme assegnate in uso alle forze armate», inserire la seguente: «dismissibili».

4.2000/2

TANCREDI

All'emendamento 4.2000, all'articolo 4-ter, in fine, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, della legge n. 148 del 14 settembre 2011, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso di permuta con immobili a realizzarsi in aree di particolare disagio e con significativo apporto occupazionale, potranno cedersi anche immobili già in uso governativo, che verrebbero pertanto utilizzati in regime di locazione, nella percentuale massima del 75 per cento della permuta mentre il restante 25 per cento dovrà interessare immobili dello Stato dismessi e disponibili"».

Conseguentemente, ridurre corrispondentemente tutte le rubriche della allegata tabella A di cui all'articolo 6, comma 1.

4.2000/3

PASTORE

All'emendamento 4.2000, all'articolo 4-septies comma 1, il primo capoverso è sostituito con il seguente: «Il Governo è delegato ad adottare, su proposta dei Ministri competenti uno o più decreti legislativi per la riforma degli ordinamenti professionali entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:».

Conseguentemente, è soppresso il comma 2 del medesimo articolo.

4.2000/4

PASTORE

All'emendamento 4.2000, all'articolo 4-septies, comma 9, dopo le parole: «modelli societari», inserire le seguenti: «e associativi».

4.2000/5

POLI BORTONE

All'emendamento 4.2000, all'articolo 4-decies, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I depositi fiscali che immettono in consumo prodotti energetici soggetti al pagamento dell'accisa in regime agevolato, sul volume convenzionale a 15° C, vendono gli stessi utilizzando la richiamata unità di misura convenzionale».

4.2000/6

POLI BORTONE

All'emendamento 4.2000, all'articolo 4-decies, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I depositi fiscali che immettono in consumo prodotti energetici soggetti al pagamento dell'accisa sul volume convenzionale a 15°C, vendono gli stessi, ai depositi commerciali, utilizzando la richiamata unità di misura convenzionale».

4.2000/7

MORANDO

All'emendamento 4.2000, alla tabella C, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma «Servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche», voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1080): Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto Nazionale di Statistica (24.4. – cap. 1680), apportare le seguenti variazioni:

2012:

CP: + 10.000:

CS: + 10.000.

2013:

CP: + 7.000:

CS: + 7.000.

2014:

CP: + 5.000:

CS: + 5.000.

Conseguentemente, all'articolo 3, elenco 1, voce Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 Fondi da ripartire (33) programma 25.1 Fondi da assegnare (1), incrementare le riduzioni ivi previste dei seguenti importi:

2012:

CP: + 10.000:

CS: + 10.000.

2013:

CP: + 7.000:

CS: + 7.000.

2014:

CP: + 5.000:

CS: + 5.000.

4.2000/101

IL GOVERNO

All'emendamento 4.2000, dopo l'articolo 4-quinquies et vicies è aggiunto il seguente:

«Art. 4-sexies et vicies. – (Modificazioni dell'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) – 1. All'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-bis, primo periodo:

1) le parole: "ed euro 7.500.000 per l'anno 2012", sono sostituite dalle seguenti: ", euro 7.500.000 per l'anno 2012 ed euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2013";

2) le parole: ", in via sperimentale per un triennio,", sono soppresse;

b) al comma 7-bis:

1) all'alinea, le parole: "e a euro 7.500.000 per l'anno 2012", sono sostituite dalle seguenti: ", a euro 7.500.000 per l'anno 2012 e a euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2013";

2) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) quanto a 1.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze"».

4.0.1000/2

AZZOLLINI, MAZZARACCHIO, Nicola ROSSI

All'emendamento 4.0.1000, aggiungere il seguente:

«16-bis. Nel saldo finanziario, in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dal Comune di Barletta per la realizzazione degli interventi conseguenti al crollo del fabbricato di Via Roma, l'esclusione delle spese opera nei limiti di 1 milione di euro per l'anno 2011».

Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni: Rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze:

2012: – 1000.

4.0.1000/1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 4.0.1000, dopo l'articolo 4-quater inserire il seguente:

«4-quinques. Nel rispetto della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 è confermato l'accordo tra i Presidenti delle province autonome di Bolzano e Trento e il Ministro dell'economia e delle finanze».

5.1000/1

LATRONICO, MAZZARACCHIO

All'emendamento 5.1000, all'articolo 5, al comma 7, dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale" aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di favorire gli investimenti di sviluppo delle risorse energetiche strategiche nazionali di idrocarburi, garantendo maggiori entrate per l'erario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità di destinazione di una quota delle citate maggiori entrate da destinare allo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi, assicurando, in ogni caso, la neutralità finanziaria per la finanza pubblica anche con riguardo ai vincoli derivanti dal patto di stabilità interno».
